



ASSEGNO DI MATERNITA'

Di cosa si tratta

E' un sostegno economico diretto alle madri disoccupate o che, pur lavorando come lavoratrici autonome o precarie, non hanno diritto all'indennità di maternità ordinaria o la ricevono in misura inferiore.

Da quale ente/amministrazione pubblica viene fornito

Esistono due tipologie di assegno di maternità:

- **Assegno di maternità dei Comuni:** destinato alle madri disoccupate o lavoratrici dipendenti, autonome o precarie con reddito molto basso, senza copertura previdenziale e che non hanno diritto ad altri assegni o indennità di maternità.
- **Assegno di maternità dello Stato:** destinato alle madri lavoratrici dipendenti o autonome che, pur avendo versato i contributi previdenziali, non hanno diritto all'indennità di maternità prevista dal contratto di lavoro.

Chi può accedervi

Assegno di maternità comunale: possono richiederlo le madri che non hanno accesso ad altre indennità di maternità e con ISEE inferiore a € 20.668,26 (per il 2026); la soglia ISEE viene rideterminata ogni anno, come pure l'importo dell'assegno.

E' erogato dall'INPS su richiesta del Comune di residenza.

L'Assegno di Maternità non è cumulabile con altri trattamenti economici per la maternità concessi dall'INPS o dal datore di lavoro, a meno che l'importo di questi ultimi sia inferiore a quello dell'assegno. In tal caso, è possibile richiedere la differenza tra l'importo dell'assegno e quello già percepito.

Assegno di maternità statale: possono richiederlo le madri lavoratrici che percepiscono un'indennità di maternità in misura insufficiente o che non la percepiscono affatto.

E' erogato dall'INPS.

E' cumulabile con l'Assegno Unico (AU).

Quali sono i requisiti richiesti

Il presupposto è la nascita, l'affidamento preadottivo o l'adozione senza affidamento di un bambino verificatosi tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026.

Requisiti in capo alla madre per l'assegno di maternità comunale:

- residenza in Italia al momento della nascita del bambino o dell'ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento;



- cittadinanza italiana, o di uno Stato dell'Unione Europea o cittadine extra-UE con permesso di soggiorno valido e regolare;
- ISEE inferiore a € 20.668,26 per il 2026 (il limite ISEE viene stabilito annualmente dai Comuni);

inoltre, se disoccupata:

- deve aver lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali. Il tempo che intercorre tra la data della perdita del diritto alle prestazioni e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare il periodo delle prestazioni godute e comunque non deve essere superiore a nove mesi.

se lavoratrice:

- deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure ingresso in Italia in caso di adozione internazionale;
- se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve avere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.

Requisiti in capo alla madre per l'assegno di maternità statale:

- residenza in Italia al momento della nascita del bambino o dell'ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento;
- cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea, o cittadine extra UE con permesso di soggiorno valido e regolare;
- per le madri lavoratrici, è richiesta una contribuzione minima di tre mesi nei 18 mesi precedenti il parto o l'ingresso del minore in famiglia;
- non sono previsti limiti ISEE.

Entro quando va presentata la domanda

Entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso o di adozione o affidamento.

A quanto ammonta e quanto dura l'erogazione del contributo

La misura dell'assegno di maternità dei Comuni per il 2026 è pari a € 413,10 mensili per un massimo di 5 mesi, per un importo complessivo che non può superare i € 2.065,50.

Per le madri lavoratrici con un'indennità di maternità inferiore all'assegno, l'importo viene ricalcolato per raggiungere un totale di € 2.065,50.



La misura dell'assegno di maternità statale nel 2026 è pari a € 2.508,04 (invariato rispetto al 2025) e viene erogato in unica soluzione.

Tali importi vengono stabiliti annualmente ed aggiornati sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

Come e dove presentare la domanda

Assegno di maternità dei Comuni: la domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza, generalmente al front-office del Servizio Politiche Sociali di tale Comune o presso i CAF convenzionati, ma le modalità precise possono variare da comune a comune.

Assegno di maternità dello Stato: la domanda deve essere presentata online sul sito dell'INPS, tramite l'app INPS mobile accedendo con SPID, CIE o CNS, al Contact Center Multicanale o attraverso gli Istituti di Patronato.

Casi particolari in cui l'assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre:

- in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidataria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l'assegno spetta al padre in via esclusiva);
- in caso di separazione legale tra i coniugi, dall'adottante o dall'affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l'assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- nei casi di adozione speciale di cui all'art. 44, comma 3, legge 184/1983, dall'adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

Documenti necessari

- documento di identità della richiedente;
- permesso di soggiorno per le cittadine non comunitarie;
- certificato di nascita del bambino/a o documenti relativi all'adozione o affidamento;

Inoltre, per richiedere l'assegno di maternità al Comune:

- attestazione ISEE;

- autocertificazione in cui si dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di residenza e cittadinanza, di non aver presentato domanda di assegno a carico dello Stato per il medesimo figlio e di non aver diritto all'indennità di maternità dell'INPS o eventualmente l'indicazione dell'importo percepito per consentire il calcolo della relativa differenza.

Riferimenti normativi

Legge n.448/98 art. 66 con effetto dal 01/01/1999

D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452

del D.Lgs.151/2001 art. 74 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Circolare INPS n. 45 del 19/02/2025

Circolare INPS n. 16 dell'11/02/2026

Scheda del 14/02/2026-MXC